

Camera Penale Circondariale di Isernia



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

presidente@camerapenaleisernia.it

Corte di Appello di Campobasso

Cerimonia di inaugurazione anno giudizio 2026

Sig. Presidente della Corte, Sig. Procuratore Generale, Sig.ri Magistrati del Distretto, Sig.ri rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, Sig.ri Giudici di Pace, Colleghi Avvocati, Autorità Civili, Militari e Religiose, Sig.ri rappresentanti della Stampa: il saluto e gli auguri di buon anno dalla Camera Penale di Isernia.

Nel predisporre l'odierno intervento ho preso spunto dalle relazioni fatte ieri all'inaugurazione dell'anno Giudiziario presso la Suprema Corte di Cassazione laddove, tra le altre questioni trattate, è stata evidenziato, sia dal Presidente della Corte che dal Procuratore Generale, che la durata dei processi in Corte è diminuito rispetto all'anno precedente e che quelli definiti sono maggiori di quelli pervenuti.

Non è stato però specificato quanti di questi procedimenti sono stati definiti dalla settima sezione penale che si occupa solo di inammissibilità dei ricorsi.

A livello locale, anche nel Tribunale di Isernia i procedimenti definiti sono stati superiori a quelli sopravvenuti.

Sul punto però non posso che ribadire, per i rappresentanti del CSM e del Ministero, che il Tribunale di Isernia continua a soffrire le problematiche degli Uffici Giudiziari di prossimità. Ci sono sulla carta ma non sono in condizione di funzionare o per carenza di Magistrati o di personale di Cancelleria o di strumenti.

Come anticipato, i pochi Magistrati, tra Togati e Stabilizzati, in servizio nel 2025, senza i rispettivi Dirigenti: Presidente e Procuratore della Repubblica e con i trasferimenti della maggior parte di loro, hanno fatto quanto possibile per non paralizzarne le attività e, quindi, non possiamo di certo lamentarci se l'aumento di produttività per le sentenze penali emesse è

Camera Penale Circondariale di Isernia



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

presidente@camerapenaleisernia.it

dovuto all'aumento dei reati dichiarati prescritti. Di ciò non può darsi responsabilità all'ultimo Giudice cui si è spento il cerino in mano.

Per il 2026 si prevede la copertura di tutti i posti in organico, sia in Tribunale che in Procura, per cui spero di poter finalmente modificare, l'anno prossimo, la mia relazione in senso positivo.

Colgo l'occasione per fare gli auguri di Buon lavoro al nuovo Presidente Cons. Margiolina Mastronardi e al nuovo Procuratore Cons. Carla Canaia.

Diversa è la situazione dei Giudici di Pace laddove i pochi rimasti, a mezzo servizio, hanno quasi paralizzato l'Ufficio. Un intervento è necessario con la nomina di altri Giudici.

Il processo penale telematico continua a non funzionare, creando non pochi problemi agli operatori.

Qualche giorno orsono volendo depositare il fascicolo delle indagini difensive, svolte dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ho constatato che il portale non prevede, diversamente dal codice di rito, il deposito presso il Pubblico Ministero.

Ritengo che la mancanza dipenda dalla scarsa applicazione del disposto dell'art. 358 c.p.p. che prevede lo svolgimento di indagini anche in favore dell'indagato. Corte di appello di Brescia docet !!

Può capitare però che il difensore, dopo la notifica dell'avviso di conclusioni indagini depositi una memoria difensiva chiedendo al P.M. di svolgere ulteriori e determinate indagini parallelamente allo stesso difensore. Nei successivi trenta giorni, come prevede il codice, il P.M. compie le indagini richieste e le deposita dandone avviso al difensore che vorrebbe depositare anche le sue. Il portale però non lo consente poiché nell'elenco degli atti non è previsto il deposito del fascicolo delle indagini difensive davanti al P.M. ma solo davanti al GIP.

Sarebbe opportuno che le voci previste nel portale siano coordinate con quelle del codice.

Camera Penale Circondariale di Isernia



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

presidente@camerapenaleisernia.it

Sempre sul processo penale telematica un'altra discrasia va evidenziata.

Parlo dell'applicativo App 2.0 che fin dall'inizio ha presentato grossi problemi al punto da essere stata sospesa da parecchi Tribunale. Per i non addetti ai lavori l'APP 2 è una piattaforma progettata per consentire a Magistrati, Cancellieri e Avvocati di interagire in modo digitale con il sistema giudiziario penale. La piattaforma funziona con accesso solo per i Magistrati e i Cancellieri ma non per gli Avvocati che sono stati esclusi. E' capitato che qualche Pubblico Ministero ha depositato la lista testi di cui all'art. 468 c.p.p. attraverso l'App 2 cui ha accesso con i Cancellieri. Non avendo gli Avvocati accesso all'applicazione e posto che le Cancellerie non danno notizie per telefono è accaduto che la mattina dell'udienza si è trovata nel fascicolo del dibattimento una lista testi di cui non si conosceva l'esistenza. Il tutto con buona pace degli art. 3 e 24 della Costituzione. Di queste aberrazioni processuali l'elenco sarebbe lungo ma si confida che, salvo ulteriori proroghe, rimanendo ancora 11 mesi per la sua entrata in vigore in via esclusiva del portale, si provveda alla loro rettifica e adeguamento.

La terza parte del mio intervento non può che riguardare la modifica del Consiglio Superiore della Magistratura, art. 87 decimo comma della Costituzione, che prevede due Consigli Superiori della Magistratura, uno per la Magistratura Requirente e l'altro per quella Giudicante, erroneamente definita modifica o referendum sulla Giustizia che è ben altra cosa e molto più ampia e complessa.

Tanta confusione sta facendo perdere di vista la legge di riforma che determina le "norme in materia di ordinamento Giudiziario e di Istituzione della Corte disciplinare".

Nessun attentato all'indipendenza della Magistratura né la sua subordinazione all'esecutivo.

Nello specifico:

L'art. 104 della Costituzione rafforza, rispetto alla formula attuale, la posizione di autonomia e indipendenza della Magistratura sia Giudicante che

Camera Penale Circondariale di Isernia



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

presidente@camerapenaleisernia.it

Requirente. Entrambi i Consigli Superiori della Magistratura sono presieduti dal Presidente della Repubblica e ne fanno parte, di diritto, il Primo Presidente ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno 15 anni di esercizio che il, parlamento in seduta comune compila, e gli altri due terzi rispettivamente tra magistrati giudicanti e requirenti. La novità che dà fastidio è l'estrazione a sorte che evita interferenza di partiti politici.

L'art. 105 della Costituzione attualmente prevede che Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

La nuova formulazione prevede:

Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

Camera Penale Circondariale di Isernia



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

presidente@camerapenaleisernia.it

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

L'art. 107 della Costituzione che garantisce l'indipendenza della magistratura sancendo l'inamovibilità dei magistrati, rimane invariato.

L'art. 112 della Costituzione rimane invariato per cui "il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale". La disposizione è volta a garantire sia l'indipendenza del pubblico ministero quale organo appartenente alla magistratura sia l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Le uniche variazioni della legge di riforma sono quindi la realizzazione di due CSM (art. 87 C.), il sorteggio dei componenti (art. 104), e l'istituzione dell'Altra Corte per i procedimenti disciplinari.

Nessun attentato o svilimento della Magistratura che rimane autonoma e si autogoverna.

La legge non prevede alcuna diversa responsabilità per i provvedimenti emessi dai Magistrati siano Giudici o Pubblici Ministeri.

L'Unione delle Camere Penali Italiane è stata costituita nel 1982 e vi aderiscono 129 Camere Penali con oltre 10.000,00 Avvocati Iscritti.

Tra gli obiettivi dell'Unione vi è sempre stata la separazione delle Carriere e la netta distinzione tra Giudicante e Requirente.

L'art. 111 della Costituzione, così come modificato nel 1999 ha introdotto il principio del "giusto processo", sancendo che ogni processo deve svolgersi in condizioni di parità tra le parti, davanti a un giudice terzo e imparziale, garantendo una ragionevole durata e, nel penale, il pieno contraddittorio nella formazione della prova, assicurando i diritti dell'imputato.

Il Giudice oltre che essere terzo rispetto alle parti del processo deve anche apparire tale.

Camera Penale Circondariale di Isernia



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

presidente@camerapenaleisernia.it

Un giudice che appartiene allo stesso ordine Giudiziario di chi sostiene l'accusa certamente non appare terzo rispetto alle parti. E' come vedere una partita di calcio e l'arbitro indossa la maglia di una delle due squadre.

In una democrazia "Ogni popolo ha il governo che si merita", l'espressione è stata utilizzata per la prima volta dal pensatore controrivoluzionario francese Joseph de Maistre (fine '700 - inizio '800), oggi la riporto solo per evidenziare che trattandosi di referendum popolare è il popolo che stabilirà se confermare la riforma o meno, e le Camere Penali rispetteremo la volontà popolare, così come dovrà fare la Magistratura.

Quello che è importante e che, entrambe le parti: comitato per il sì e comitato per il no, riportino fatti veri e non falsi e allarmistici.

Sul punto richiamo quanto dichiarato dall'Avv. Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, a proposito della stampa di manifesti, che riportavano notizie false sulla riforma dell'art. 104 della Costituzione: "È una gravissima campagna di disinformazione, mi piacerebbe che qualche pubblico ministero valutasse se ci sono gli estremi del 656 del codice penale". Dopo tale affermazione manifesti e volantini sono spariti.

L'anno giudiziario che oggi inauguriamo sarà impegnativo, noi avvocati abbiamo la voglia, la forza, la competenza e la responsabilità per affrontarlo. Difendere i diritti, proteggere la dignità, garantire l'uguaglianza è la nostra missione; continueremo a svolgerla con determinazione, con passione e con il profondo senso etico che ha sempre contraddistinto gli avvocati italiani che siamo garanti oltre che del giusto processo anche dell'indipendenza ed autonomia della Magistratura.

Grazie per l'attenzione e buon anno giudiziario.